



**ALBERTO FORTE**  
Notaio in Cento

Repertorio 42.134

Raccolta 14.586

**Assemblea dei soci dell'associazione**

**"AMICI DI ADWA**

**Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale "**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventiquattro settembre duemilasette in Cento nel mio studio in via Baruffaldi n. 2, alle ore diciannove.

Innanzitutto a me Dottor **Alberto Forte** Notaio in Cento, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ferrara,

si è costituito

il signor **FARNE' CARLO**, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 18 febbraio 1954, residente in Cento Via Liguria n. 33, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il costituito dichiara di aver convocato in questo luogo ed ora l'assemblea dei soci dell'associazione non riconosciuta:

**"AMICI DI ADWA Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"** con sede in Cento Via Falzoni Gallerani n. 20, Codice Fiscale 90005940383,

per discutere e deliberare sopra il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) *trasferimento sede sociale ed adeguamento dell'articolo 2 dello statuto;*

2) *riduzione delle categorie di soci ed adeguamento dell'articolo 8 dello statuto;*

3) *riduzione della durata del consiglio direttivo ed adeguamento dell'articolo 14 dello statuto.*

Il costituito mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo signor Carlo Farnè, il quale

constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti dodici soci in proprio e sette soci per regolari deleghe depositate in atti sociali e così complessivamente diciannove soci sugli attuali ventiquattro associati, aventi diritto di intervento e di voto in assemblea;
- che sono presenti per il Consiglio Direttivo i signori Carlo Farnè, presidente, CERRITELLI RICCARDO, consigliere, GIOVANNI VANCINI consigliere, CLAUDIO TASSINARI consigliere, GIOVANNI GOVONI consigliere, DANIELE PICCNINI consigliere;
- che tutti i presenti si dichiarano pienamente edotti e disposti a trattare gli argomenti all'ordine del giorno;

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sopra gli argomenti posti all'ordine del giorno

Il Presidente riferisce delle ragioni che rendono opportuno la modifica del vigente statuto con eliminazione dell'indirizzo ed indicazione del solo comune ove è posta la sede, con eliminazione della categoria dei soci onorari e dei soci sostenitori e con riduzione della durata in carica del consi-

Registrato a Cento

il 09/10/2007

n. 2796

serie 1T

Euro 168,00

glio direttivo da cinque a tre anni.

Quindi il Presidente propone di votare su questo testo di deliberazione:

"L'assemblea degli associati

D E L I B E R A

- di indicare nello statuto il solo Comune ove è posta la sede sociale e di modificare di conseguenza l'articolo 2 dello statuto come segue:

**"Articolo 2 - La sede dell'associazione è fissata in Cento."**

e di trasferire l'indirizzo in via Matteotti n. 8;

- di eliminare le categorie dei soci sostenitori ed onorari e di modificare di conseguenza l'articolo otto dello statuto come segue:

**"ART. 8 - Sono soci coloro che si impegnano a collaborare con continuità e regolarità alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e saranno in regola con la quota associativa.**

L'adesione all' Associazione è a tempo indeterminato.

Le quote sono determinate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Coloro che intendono aderire all' Associazione dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Sarà il Consiglio Direttivo ad esprimere il proprio parere favorevole.

L'attività prestata dagli associati sarà totalmente gratuita";

- di ridurre la durata in carica del consiglio direttivo a tre anni, fermo restando la durata dell'attuale consiglio, e di modificare di conseguenza l'articolo quattordici dello statuto come segue:

**ART. 14) - Il Consiglio Direttivo dell' Associazione viene eletto dall' Assemblea ed è composto a scelta dell' Assemblea da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, comunque in numero dispari.**

Il Consiglio Direttivo dura in carica TRE anni. I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede.

Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente od almeno un terzo dei suoi membri lo richieda.

Il signor Carlo Farnè mi consegna il testo aggiornato dello statuto, che si allega sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del comparente e mia.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Di quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia a mano e con sistema elettronico sotto la mia direzione in due fogli dei quali sono occupate quattro pagine oltre la presente, io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e trenta

F.TO FARNE' CARLO

F.TO ALBERTO FORTE NOTAIO

**Allegato "A" rep. 42134/14586**

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA**

ART. 1) - E' costituita l'Associazione non riconosciuta di volontariato denominata **"AMICI DI ADWA Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"**, in breve denominabile Associazione **"AMICI DI ADWA ONLUS"**, regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

ART. 2) - L' Associazione ha sede in Cento (FE).

ART. 3) - L' Associazione volontariato "AMICI DI ADWA ONLUS" opera nell' ambito della tutela dei diritti civili ed eroga servizi e prestazioni con fini di solidarietà e senza fini di lucro. Essa ha lo scopo di favorire la relazione tra il nostro Paese e le popolazioni di Adwa, nonché con le popolazioni di altri Paesi, che verranno valutati di volta in volta dal Consiglio Direttivo, promuovendo iniziative di scambi culturali; la conoscenza e la diffusione di prodotti artigianali realizzati presso i centri missionari, atti alla promozione umana e sociale nel rispetto delle tradizioni locali; l' attuazione di opere sociali e di sviluppo su segnalazione di organizzazioni missionarie, già operanti nel territorio e ogni altra iniziativa, che rientri negli scopi statutari.

Per raggiungere la finalità di cui sopra l' Associazione dovrà fra l' altro:

a) seguire e sostenere con continuità e priorità il programma di adozione a distanza di bambini di ADWA e fare opera di informazione;

b) promuovere e sostenere le attività locali;

c) fare opera di informazione, formazione e selezione per l' invio di personale volontario, che presterà la sua opera gratuitamente per sostenere le iniziative proposte dall' Associazione;

d) finalizzare progetti che di volta in volta saranno proposti dall'Associazione stessa;

e) stabilire contatti con organizzazioni ed Enti aventi i medesimi scopi;

f) predisporre convegni pubblici, mostre ed organizzare dibattiti finalizzati alla conoscenza di ADWA e riunioni collegiali.

L' Associazione "AMICI DI ADWA ONLUS" non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ART.4) - La durata dell' Associazione è illimitata.

**PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

ART.5) - Il patrimonio dell' associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili, che diventeranno di proprietà dell' Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da privati, enti di qualsiasi natura sia pubblici che privati.

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- a) dalle eventuali quote sociali;
- b) dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

ART. 6) L' Associazione di volontariato "AMICI DI ADWA ONLUS" trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contribuzioni di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) proventi derivanti dall' esercizio di attività connesse al supporto delle attività primarie.

L' Associazione di Volontariato "AMICI DI ADWA ONLUS" può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e con beneficio di inventario lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le proprie rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

I beni di cui al comma precedente sono intestati all' Associazione di Volontariato "AMICI DI ADWA ONLUS". Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

L' esercizio finanziario dell' Associazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e preventivo dovrà essere redatto annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposto all' approvazione dell' Assemblea Ordinaria degli associati.

ART.7) - E' fatto divieto all' Associazione di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

ART. 8) - Sono soci coloro che si impegnano a collaborare con continuità e regolarità alla realizzazione degli scopi dell'

Associazione e saranno in regola con la quota associativa.

L'adesione all' Associazione è a tempo indeterminato.

Le quote sono determinate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Coloro che intendono aderire all' Associazione dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Sarà il Consiglio Direttivo ad esprimere il proprio parere favorevole.

L'attività prestata dagli associati sarà totalmente gratuita.

ART. 9) - La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) decesso;

c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell' Associazione, danneggiato o messo in pericolo la consistenza patrimoniale, l' immagine o la reputazione dell' Associazione, sia moroso nel pagamento della quota associativa per almeno due annualità.

L'esclusione verrà comunicata con lettera raccomandata e l' interessato potrà fare ricorso all' Assemblea perentoriamente entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione. Il ricorso deve essere proposto per iscritto, l'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

Del venire meno dei soci il Consiglio Direttivo darà comunicazione all' Assemblea nella prima riunione utile.

In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione, nè possono ripetere la quota versata.

La quota di associazione è intrasmissibile e non è rivalutabile.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) - Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

ART. 11) L' Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell' Associazione e si compone di tutti i soci che al giorno dell' invio della convocazione risultino regolarmente iscritti.

Ogni socio, maggiore di età, dispone di un solo voto; può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all' anno per l' approvazione del bilancio consuntivo (entro il trenta aprile) e del bilancio preventivo; quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata tutte le volte che

il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano utile per l' attività dell' Associazione.

La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima con avviso diretto ad ogni socio per iscritto. La convocazione deve inoltre essere affissa nei locali della sede.

La convocazione deve contenere l' ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l' ora della prima e della seconda convocazione. Fra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno due ore.

ART. 12) - Sono di competenza dell' Assemblea:

- 1) l' approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) l' elezione e la determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- 3) la fissazione della quota sociale annua su proposta del Consiglio Direttivo;
- 4) la discussione e l' approvazione dell' eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;
- 5) la deliberazione in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- 6) la deliberazione su quant' altro ad essa demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 13) - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione la assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà validamente con la maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l' atto costitutivo occorrono la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell' associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo articolo diciotto occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 14) - Il Consiglio Direttivo dell' Associazione viene eletto dall' Assemblea ed è composto a scelta dell' Assemblea da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica **TRE** anni. I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede.

Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente od almeno un terzo dei suoi membri lo richieda.

ART. 15) - Il Consiglio Direttivo dell' Associazione svolge le seguenti attività:

- a) nomina nel proprio seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) formula il programma di attività sociale;
- c) discute e predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) emana e modifica il regolamento inerente la progettazione delle opere ed i programmi di aiuto verso le popolazioni di ADWA;
- e) convoca l' assemblea dei soci;
- f) cura l' esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea;
- g) informa gli adottanti nel modo ritenuto opportuno;
- h) delibera circa l' ammissione, la sospensione e l' espulsione dei soci e sull' adozione di provvedimenti disciplinari. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

ART. 16) - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri in carica e comunque almeno una volta all' anno per deliberare in ordine la bilancio consuntivo e preventivo, all' ammontare della quota sociale che verrà corrisposta annualmente dai soci e da sottoporre all' approvazione dell' assemblea ed in ordine alle quote delle adozioni che verranno deliberate aderendo alla proposta della Missione Adwa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17) - Il presidente ed, in sua assenza, il Vice Presidente rappresenta legalmente l' Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l' esecuzione dei deliberati dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

#### **SCIoglimento**

ART. 18) - Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad Enti o Organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, indicate dal Consiglio Direttivo, sentito comunque l' organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **CONTROVERSIE**

ART. 19) - Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione od i suoi organi, nel rispetto e nei limiti previsti dalle vigenti leggi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione all' arbitramento di tre Proviviri da nominarsi nella prima riunione dell' Assemblea; essi giudicheranno ex bon et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

ART.20) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso richiamo alle norme di legge in materia di associazione.

F.TO FARNE' CARLO

F.TO ALBERTO FORTE NOTAIO